



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO IMMOBILIARE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E SPOGLIATOI PRESSO L'AREA DENOMINATA "EX CASERME REVELLI" DI TAGGIA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

<p>A 13 RISPETTO LIMITI FASCE DI INEDIFICABILITÀ'</p>	<p>11/12/2015</p>
<p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Michele RUSSO</p> <hr/>	<p>IL PROGETTISTA ing. Gianluca NOVERO</p> <hr/> <p>TECNICI COLLABORATORI Geom. Claudia GAZZELLI</p> <hr/> <p>Geom. Enrico SERAFINO</p> <hr/> <p>Geom. Walter SETTEMBRINO</p> <hr/>

RISPETTO DELLE FASCE DI INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA

Come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 14 LUGLIO 2011, che disciplina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 1, lettera l bis) della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e 115 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, in coerenza ed in continuità con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia di polizia idraulica di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Il presente Regolamento si applica sul reticolo idrografico regionale, come definito ed articolato all'articolo 3, ed alle relative pertinenze.

Essa infatti provvede alla classificazione secondo le seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:
 - 1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km²;
 - 2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km²;
 - 3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km²;
 - 4) reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti. A fini applicativi della disciplina del presente regolamento, laddove relativa a tale articolazione, si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico secondo il criterio di Horton-Strahler, associando ad ogni tratto fluviale la normativa relativa all'area sottesa al primo nodo di confluenza a valle del tratto stesso.

Per quanto riguarda i limiti delle fasce di tutela esse si misurano:

- a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;
- b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall'alveo;

c) a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa. 3.

Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati:

a) all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a

- 5 metri per i corsi d'acqua di primo livello;

- 3 metri per i corsi d'acqua di secondo livello;

b) per i corsi d'acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a:

- 5 metri all'esterno del perimetro del centro urbano;

- 3 metri all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica.

Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri.

Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta

Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; d) balconi e sbalzi;


e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio.



Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori

delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.

La disciplina della fasce di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite dai piani di bacino, ovvero, al regime transitorio di cui all'articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) nei termini indicati dall'articolo 10, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva.

Caratterizzazione dell'affluente minore del Torrente Argentina: rio 3a-b





I corsi d'acqua di interesse in questa sede, appartenenti al reticolo idrografico minore del bacino del T. Argentina, sono quelli che confluiscono nel torrente principale nel tratto compreso tra l'autostrada dei fiori A10 e la foce. L'ambito territoriale di interesse è pertanto la porzione valliva del bacino del T. Argentina appartenente al comune di Taggia.

Corso d'acqua: Rio 3a-b

Afluente in sponda: destra

Sezione di chiusura: prima confluenza di valle

Superficie drenata [kmq]: 0.09

Il bacino individuato ha carattere prevalentemente extraurbano e collinare, con altezze medie dell'ordine dei 50^300 m s.l.m.; solo nella parte più valliva, a ridosso del Torrente Argentina, si registra, com'è naturale, una diminuzione della pendenza media dei versanti e un aumento della superficie urbanizzata. L'individuazione del tracciato dei rivi minori presenta indubbiamente elementi di estrema difficoltà in considerazione del fatto che essi si presentano, nei tratti terminali, completamente tombati; in alcuni casi sono stati oggetto di recenti interventi nell'ambito di nuove lottizzazioni realizzate o in fase di ultimazione.

In particolare nel tratto di nostro interesse abbiamo un canale interrato eseguito su progetto approvato dalla Provincia di Imperia e avente dimensioni interne minime di 2,00 x 2.00 mq (a monte della confluenza) e dimensioni interne massime di 2,50 x 2,00 che si sviluppa con un tracciato intorno al campo sportivo come mostrato nelle immagini.

A seguito della presa in considerazione della presenza di detto canale e della valutazione delle sue caratteristiche possiamo quindi concludere che, essendo il reticolo in oggetto classificato come minore, come previsto dal Regolamento Regionale, tutte le opere esistenti e di nuova edificazione distano a più di metri 3 dal ciglio della sponda del canale, come mostrato nella TAV EG-06 in allegato.

Il progettista